

## LA REGOLAZIONE ENERGETICA NEL CONTESTO EUROPEO

### Il coordinamento internazionale delle interconnessioni elettriche e delle tariffe transfrontaliere

La liberalizzazione del settore elettrico e la realizzazione di un mercato interno dell'energia elettrica creano le condizioni normative per un significativo aumento degli scambi internazionali di energia elettrica. Tale aumento mette in evidenza alcune carenze che, su diversi confini, caratterizzano oggi la capacità di interconnessione tra le reti; tali carenze diventano il limite principale al conseguimento di un effettivo mercato interno dell'energia elettrica, che richiederà pertanto interventi di sviluppo della capacità di trasporto tra Stati membri. Nel frattempo, è essenziale che la capacità disponibile venga gestita ed allocata ai diversi operatori in maniera trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire lo sviluppo ordinato delle transazioni internazionali in condizioni di parità competitiva tra i diversi soggetti interessati.

Oltre alla garanzia di procedure predefinite e trasparenti per l'accesso alla rete di trasmissione nazionale e all'interconnessione tra i diversi Stati membri, lo sviluppo del mercato interno dell'energia richiede una struttura dei corrispettivi di accesso ed uso delle reti di trasporto che non penalizzi le transazioni internazionali rispetto agli scambi di energia elettrica all'interno degli Stati membri. Così come per lo sviluppo delle reti, anche in questo caso, l'attuale struttura dei corrispettivi per l'utilizzo delle stesse è stata sviluppata facendo principalmente riferimento a scambi di energia all'interno di ciascuno Stato membro. Quando applicata a transazioni transfrontaliere, questa struttura può portare ad una accumulazione di corrispettivi (il cosiddetto *pancaking*), nel senso che la transazione può essere soggetta a corrispettivo in ciascuno degli Stati membri sulle cui reti transita l'energia. In questo caso le transazioni internazionali sarebbero penalizzate rispetto a scambi tra operatori localizzati all'interno di ciascuno Stato membro.

Per pervenire ad una gestione coordinata e trasparente delle congestioni di rete sulle interconnessioni ed assicurare che i sistemi dei corrispettivi di accesso ed uso della rete di trasmissione nei diversi Stati membri non siano di ostacolo al libero commercio nel mercato interno dell'energia elettrica, la Commissione europea ha promosso, fin dall'autunno 1997, un *Forum* della regolazione dell'energia elettrica (*European Electricity Regulation Forum*) che vede la partecipazione di rappresentanti del Governo degli Stati membri, regolatori e rappresentanti dei gestori delle reti di trasmissione e degli utenti delle reti stesse. Il *Forum* si riunisce due volte l'anno presso l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, Firenze. Nel quarto incontro del *Forum*, a fine novembre

1999, è stato approvato un documento nel quale si indicava come prioritario lo sviluppo di un sistema di trasferimenti monetari tra gestori delle reti che compensasse ciascun gestore per la quota dei costi delle infrastrutture di trasporto attribuibile ai transiti di energia elettrica sulle reti di trasmissione connessi con importazioni o esportazioni. In questo modo si è voluto evitare che ciascun gestore imponga a tali transiti uno specifico corrispettivo. Nella stessa riunione è stato anche dato mandato alla neo costituita associazione dei gestori di reti di trasmissione (ETSO) di predisporre una proposta per la gestione del sistema di trasferimenti monetari secondo i seguenti criteri:

- il sistema deve operare a livello di gestori di rete, prevedendo trasferimenti monetari tra gli stessi;
- il sistema deve mirare a compensare principalmente i costi sostenuti da ciascun gestore della rete in relazione a perdite di energia elettrica riferibili a transiti di energia elettrica attraverso la rete stessa. Il sistema potrà anche prevedere la compensazione dei costi di specifici elementi della rete che siano stati sviluppati specificatamente per il trasporto dell'energia elettrica tra diversi Stati membri, soprattutto nel caso di quegli Stati membri che sono significativamente interessati, anche in considerazione della dimensione del loro settore elettrico, da transiti interregionali attraverso le loro reti.

È stato inoltre costituito un gruppo di lavoro tecnico ristretto tra rappresentanti dei gestori di reti ed alcune autorità di regolazione (tra cui quella italiana) al fine di controllare i progressi del lavoro.

Al quinto incontro del *Forum*, tenutosi a fine marzo 2000, i gestori di rete hanno presentato una proposta di sistema di tariffazione transfrontaliera e di compensazione tra gestori di rete che, per l'Europa occidentale continentale (dal Portogallo alla Germania e Austria) prevede un corrispettivo pari a 2 euro per kWh pagabile dai produttori e dai grossisti sull'energia esportata, aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla disciplina nazionale dei vari Stati membri. La misura del corrispettivo è determinata in modo da coprire il fabbisogno necessario per compensare i gestori di rete dei costi (di infrastruttura e delle perdite) attribuibili ai transiti ed ai flussi di ricircolo. Il gettito complessivamente generato da questo corrispettivo viene poi diviso tra i diversi gestori di rete interessati in funzione degli effettivi transiti e dei flussi di ricircolo che interessano le loro reti.

La proposta, che potrebbe divenire operativa entro fine anno, è stata poi sottoposta al vaglio dei regolatori. Questi ultimi hanno rappresentato alla Commissione europea, alla quale è stato affidato il compito di definire lo schema nei dettagli, l'esigenza di apportare modifiche allo schema proposto da ETSO al fine di lasciare la libertà agli Stati membri, nell'ambito del criterio di sussidiarietà, di definire le modalità con cui il sistema di compensazione tra

gestori di rete si riflette nei corrispettivi a carico dell'utenza. La proposta dell'ETSO di introdurre un corrispettivo aggiuntivo sull'energia esportata è stata ritenuta penalizzante per lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica. I regolatori hanno anche sottoposto ad analisi la procedura seguita dall'ETSO per determinare il totale dei costi di rete ammessi a compensazione.

## Il recepimento delle Direttive energetiche in Europa

### Il mercato elettrico

Ad oltre un anno di distanza dai tempi di attivazione della Direttiva europea 96/92/CE per il mercato interno dell'elettricità, il processo di recepimento nei paesi europei è stato quasi del tutto completato (Tav. 1.5). Con la parziale eccezione dei paesi che godono di una deroga ai termini previsti (Belgio, Irlanda e Grecia) i restanti paesi dell'Unione europea hanno completato entro la data prevista del 19 febbraio 1999 il processo di recepimento, in molti casi andando oltre le condizioni minime poste dalla Direttiva stessa (*cfr. Relazione Annuale 1999*).

La Francia ha adottato nel febbraio del 2000 una normativa di recepimento delle condizioni minime poste dalla Direttiva evitando così il ricorso per inadempimento ex art. 20 del Trattato di Roma, presentato da alcuni Stati membri alla Commissione. Le caratteristiche della legislazione adottata non sembrano comunque andare nella direzione di una reale liberalizzazione del mercato (*cfr. box*). In primo luogo, essendo stati adempiuti i soli obblighi di separazione contabile e di separazione gestionale con riferimento alla sola attività di trasmissione, il monopolio Edf viene lasciato inalterato e viene potenzialmente rafforzato da un regime di autorizzazione per la costruzione di nuove centrali che risulta particolarmente vincolante. In secondo luogo, le soglie di apertura del mercato sono quelle minime definite dalla Direttiva, mentre l'esercizio del diritto di scelta del fornitore per i clienti idonei, da cui sono peraltro esclusi i distributori, viene fortemente limitato da vincoli di durata dei contratti. Infine l'autorità di regolazione istituita, pur avendo poteri di risoluzione delle controversie, ha primariamente funzioni consultive e di proposta.

Belgio e Irlanda, pur godendo di una deroga supplementare di un anno per il recepimento, hanno accelerato le consultazioni parlamentari sui progetti di riforma del settore e hanno adottato i primi provvedimenti di riassetto rispettivamente nell'aprile e nel luglio 1999. In Grecia, nonostante la deroga di due anni concessa dalla Commissione, il progetto di legge di trasposizione dovrebbe completare l'iter parlamentare entro il primo semestre del 2000.

Nei paesi europei in transizione, in particolare Polonia e Ungheria, sono stati avviati processi di liberalizzazione del settore elettrico, secondo il modello applicato nell'Unione europea.

TAV. 1.5 APERTURA DEL MERCATO ELETTRICO NEL PAESI UE

PAESI	QUOTA DI APERTURA DEL MERCATO AL 2000 %	PREVISIONE APERTURA TOTALE DEL MERCATO
AUSTRIA	30	2004
BELGIO	33	2006
DANIMARCA	90	n.d.(C)
FINLANDIA	100	già attuata <sup>(A)</sup>
FRANCIA	30 <sup>(A)</sup>	n.d.(C)
GERMANIA	100	già attuata
GRECIA	28 <sup>(B)</sup>	n.d.(C)
INGHILTERRA GALLES	100	già attuata
ITALIA	35	n.d.(C)
IRLANDA	28	n.d.(C)
OLANDA	33	2007
PORTOGALLO	30	2006
SPAGNA	46	2007
SVEZIA	100	già attuate

(A) Quota minima prevista nella legge di recepimento febbraio 2000.

(B) Previsto nella proposta di legge.

(C) Non definita.

### I punti principali della legge di recepimento della Direttiva 96/92/CE in Francia

- *Il Ministero dell'economia, finanza e industria assume i compiti di programmazione della capacità produttiva, precedentemente svolti da Electricité de France (Edf). Questi dovrà redigere un piano pluriennale di investimento sulla base di obiettivi prefissati in materia di composizione del mix produttivo per tipo di fonte, tecnologia impiegata e distribuzione geografica. Il programma ha la durata di 5 anni e viene rivisto annualmente dopo essere approvato dal Parlamento.*
- *La costruzione di nuova capacità di generazione è soggetta all'ottenimento di autorizzazione da parte del Governo, che ne verifica la compatibilità con il programma pluriennale; nei casi in cui il programma pluriennale non copra la domanda espressa dai clienti idonei verranno organizzate aste competitive; è prevedibile che si ricorra a tale strumento anche per la costruzione di centrali eoliche o fotovoltaiche; non sono previste dismissioni di capacità da parte dell'Edf, che controlla circa il 90 per cento del mercato della generazione; è opportuno ricordare che il mercato francese opera in condizioni di eccesso di capacità produttiva<sup>8</sup>; gli impianti inferiori a 4,5 MW sono autorizzati sulla base di una sola dichiarazione preliminare.*
- *Viene creata una società di gestione della rete di trasmissione e del dispacciamento separata sia sul piano della gestione sia contabilmente da Edf, che rimane proprietaria della rete; la nomina del gestore da parte dell'Edf deve essere approvata dal Ministro dell'economia su proposta del Presidente dell'Edf.*
- *I distributori operano sulla base di concessioni comunali; possono acquistare energia sul mercato libero solo per coprire la domanda dei clienti idonei ed esercitare attività di produzione per l'esclusivo soddisfacimento della domanda dei clienti vincolati.*
- *L'attività di vendita di energia elettrica potrà essere esercitata solo dalle imprese di distribuzione per la quota corrispondente ai propri clienti idonei.; i produttori potranno vendere energia elettrica solo entro il tetto del 20 per cento della propria produzione.*

8 L'entrata di nuovi operatori nel settore dell'energia elettrica, come ad esempio le grandi *utilities* del settore idrico, è scoraggiata oltre che per la situazione di sovracapacità, anche per il timore di un'estensione dello statuto dei lavoratori elettrici e del gas, che secondo alcune stime comporta una lievitazione del costo del lavoro del 40 per cento rispetto al salario ordinario.

- *Edf non verrà privatizzata e sarà preservata l'unitarietà dell'azienda; lo scopo sociale copre le attività di produzione, trasporto, distribuzione, vendita, esportazione e importazione.*
- *Le soglie di idoneità e il calendario di apertura del mercato saranno fissati con successivo decreto del Consiglio di Stato; la legge di recepimento stabilisce che le soglie debbano assicurare l'apertura del mercato in misura uguale alle quote previste dalla Direttiva 96/92/CE; i clienti idonei che decidono di acquistare energia da un fornitore diverso da quello precedente all'ottenimento dell'idoneità dovranno stipulare contratti della durata obbligatoria di 3 anni;*
- *È previsto il mantenimento della tariffa unica sul territorio nazionale (e quindi la predisposizione di appositi meccanismi di perequazione); è stata già introdotta una prima riduzione dei livelli medi delle tariffe secondo gli indirizzi contenuti nel Contract de Plan 1997-2000.*
- *Tutti gli operatori del mercato sono chiamati a contribuire alla copertura degli oneri derivanti dalla difesa del servizio pubblico (contributi per i meno abbienti, pagamenti compensativi per mantenere la tariffa unica, sussidi alle fonti rinnovabili, dismissione dell'impianto nucleare Superphenix), il cui valore stimato è pari a 3 miliardi di franchi.*
- *Viene creata una Commissione di regolazione per l'elettricità con poteri consultivi, di proposta, di risoluzione delle controversie e sanzionatori. La Commissione può presentare proposte in materia di accesso alla rete, regolamento di servizio di rete e remunerazione del servizio pubblico ed ha poteri consultivi in materia di tariffe di vendita e di regolamentazione tecnica. La Commissione è composta da sei membri, tre dei quali (fra cui il Presidente) nominati per decreto governativo e gli altri tre nominati, rispettivamente, dal presidente dell'Assemblea Nazionale, dal presidente del Senato e dal presidente del Consiglio Economico e Sociale. Il mandato ha una durata di 6 anni e non è revocabile né rinnovabile. Un commissario del Governo, senza diritto di voto, potrà partecipare alle riunioni della Commissione al fine di rappresentare gli indirizzi del Governo sulle materie oggetto di discussione, in particolare sulla politica energetica.*

### Il recepimento della Direttiva 96/92/CE in Belgio, Irlanda e Grecia

*In Belgio la Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité approvata nell'aprile 1999 prevede un regime di autorizzazioni per la generazione, l'accesso regolato per la rete di trasmissione (negoziato per il vettoriamento di grandi volumi di energia elettrica) e la creazione di un regolatore indipendente che approva le tariffe di accesso e utilizzo della rete. La gestione della rete ad alta tensione sarà affidata ad un'entità giuridica indipendente con azionariato diffuso a cui è fatto espresso divieto di intrattenere interessi diretti o indiretti in attività della filiera elettrica. Un decreto ministeriale garantisce le caratteristiche di indipendenza e non discriminazione del gestore della rete, che viene nominato e regolato sul piano operativo dal Ministro dell'energia. La regolazione dei prezzi massimi ai clienti vincolati resta di competenza del Ministro federale dell'economia che può anche, su proposta del regolatore, porre un tetto massimo ai prezzi per i clienti liberi. La legge di recepimento definisce idonei i clienti finali con consumi superiori ai 100 GWh/anno e i distributori limitatamente ai volumi di elettricità venduti al mercato libero; ulteriori soglie di idoneità verranno definite in seguito con l'obiettivo di arrivare alla liberalizzazione completa entro il 2006.*

*In Irlanda l'Electricity Regulation Act del luglio 1999, che definisce il quadro di regolazione per l'introduzione della concorrenza nella generazione e fornitura di energia elettrica, istituisce un'autorità di regolazione titolare delle concessioni e autorizzazioni nonché garante dell'accesso regolato al sistema di trasmissione e distribuzione; le soglie di idoneità sono fissate a 4 GWh/anno.*

*In Grecia, il progetto di legge in discussione prevede un accesso regolato alle reti di trasmissione e distribuzione, la creazione di un'organizzazione di regolazione settoriale, l'istituzione di un operatore del sistema indipendente, la liberalizzazione della generazione soggetta a un regime di autorizzazione e un grado di apertura graduale del mercato nel rispetto delle soglie minime.*

## Il mercato interno del gas naturale

Ai fini della realizzazione del mercato unico del gas naturale i 15 paesi dell'Unione europea sono tenuti al recepimento nella propria normativa nazionale della Direttiva 98/30/CE entro il 10 agosto 2000. Alcuni paesi hanno adottato atti di legislazione primaria che recepiscono i contenuti essenziali della Direttiva in anticipo sulla scadenza prevista e stanno perfezionando il processo di recepimento con emendamenti o atti di legislazione secondaria. Si tratta di Regno Unito (*Gas Act, 1986 and Gas Act, 1995*) che aveva raggiunto l'apertura totale del mercato sin dal maggio 1998, Spagna (*Ley del sector de hidrocarburos, 1998, Real decreto, 1999*), Germania (*Energiewirtschaftsrecht, 1998*) e Belgio (*Loi relative à l'organisation du marché du gaz, 1999*).

In tutti gli altri paesi europei sono in fase di avanzata discussione parlamentare proposte di legge di riassetto del settore in vista della scadenza dell'agosto 2000. In Grecia e Portogallo il processo di recepimento risulta ad uno stadio meno avanzato, anche se non sono state ancora presentate alla Commissione europea richieste di deroga.

Facendo riferimento alle normative adottate e alle proposte in discussione è possibile evidenziare i lineamenti principali del processo in atto. Relativamente alle opzioni di accesso al sistema, la Direttiva prevede una scelta fra regime di accesso regolato con obbligo di pubblicazione delle tariffe e accesso negoziato con pubblicazione delle principali condizioni commerciali. Nella maggior parte dei paesi sembra prevalere un orientamento verso la scelta di un accesso alla rete regolato con obbligo di pubblicazione delle tariffe di riferimento e l'esclusione di regimi di accesso negoziato puro. Nelle proposte di legge francese, danese e olandese si prefigurano sistemi ibridi o una combinazione delle due modalità di accesso; mentre in Belgio e Germania la scelta per l'accesso negoziato è condizionata dall'approvazione delle tariffe da parte del regolatore o da accordi fra le associazioni di fornitori e produttori.


Il regime di separazione delle attività prescelto nella maggior parte dei casi è quello contabile anche se in almeno quattro paesi (Regno Unito, Irlanda, Spagna e Italia) sono previste forme di separazione societaria e/o amministrativa che vanno oltre il requisito minimo imposto dalla Direttiva.

Le scelte relative alle soglie di idoneità lasciano prefigurare un grado di apertura del mercato ben superiore rispetto alle quote minime imposte dalla Direttiva e più accelerato nel tempo. All'agosto del 2000 in tre paesi la liberalizzazione dovrebbe essere totale, con un grado di apertura medio a livello europeo dell'80 per cento circa; nel 2008 è prevista la liberalizzazione totale del mercato in sette paesi e il grado di apertura medio dovrebbe raggiungere il 90 per cento (Fig. 1.5). Affinché la prospettiva di una liberalizzazione del mercato europeo si traduca nella creazione di un mercato concorrenziale dovranno instaurarsi condizioni di offerta effettivamente competitive e condizioni di



FIG. 1.5 GRADO DI APERTURA PREVISTO DEL MERCATO EUROPEO DEL GAS NAUTURALE

Valori percentuali



(A) Media pesata in base ai dati Eurostat dei consumi di gas naturale.

Fonte: Commissione europea, 2000

accesso non discriminatorio alla rete e ai servizi di stoccaggio.

Il quadro sinottico seguente illustra gli aspetti salienti dell'assetto normativo nei paesi che hanno già avviato processi di liberalizzazione (Tav. 1.6) e dei progetti di legge presentati in altri paesi in vista del recepimento della Direttiva europea (Tav. 1.7).

TAV. 1.6 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA GAS IN ALCUNI PAESI EUROPEI

	DIRETTIVA	REGNO UNITO	GERMANIA	SPAGNA	BELGIO
<b>Riferimenti normativi</b>	Direttiva 98/30/CE	<i>Gas Act</i> , 1986 <i>Gas Act</i> , 1995	Legge 29 aprile 1998 <i>Energy industry act</i> . Proposte di emendamenti in corso	Legge degli idrocarburi (8 ottobre 1998)  Decreto reale 16/4/1999	Legge 29/4/99 relativa all'organizzazione del mercato del gas. Decreti di attuazione in corso
<b>Grado di apertura nel mercato e soglie di idoneità</b>	20% all'apertura 28% nel 2003 33% nel 2008  Idoneità: impianti a gas per la produzione di energia, clienti finali con consumi > di 25 Mmc/a nel 2003 e 5 Mmc/a nel 2008	100% Tutti gli utenti domestici sono liberi dal maggio 1998 e scelgono fra circa 25 fornitori; gli utenti industriali, liberi dal 1992 scelgono fra circa 70 fornitori	100% da subito senza soglie di "idoneità"	1999: 60% (10 Mmc) 2000: 65% (5 Mmc) 2003: 72% (3 Mmc) 2008: 100%	1999: 47% del mercato generatori elettrici e consumatori finali (25 Mcm) 2003: 49% del mercato consumatori finali (15 Mmc) 2006: 66% del mercato consumatori finali (5 Mmc) 2010: liberalizzazione totale
<b>Accesso alla rete</b>	Regolato e/o negoziato	Accesso regolato con tariffe pubblicate codice di rete che definisce regole di accesso su base trasparente e non discriminatoria ( <i>Network code</i> )	Accesso negoziato alla reti sulla base di criteri definiti dalle associazioni di fornitori e acquirenti e obbligo di pubblicazione delle condizioni di accesso. Un accordo sul TPA è stato raggiunto tra: Associazione dei distributori di gas e acqua (BGW); Associazione degli utenti energetici (VIK); Confindustria tedesca (BDI).	Accesso regolato e disposizioni conformi alla Direttiva in caso di rifiuto (decreto reale 1914/97)	Accesso negoziato con obbligo di pubblicazione delle condizioni di accesso. Definizione di un Codice di condotta per le procedure di accesso
<b>Separazione delle attività</b>	Separazione contabile tra le attività di trasporto, stoccaggio, distribuzione	Separazione societaria delle attività di trasporto e fornitura ( <i>TransCo</i> e <i>BGTrading</i> )	Separazione contabile	Separazione contabile per attività verticalmente integrate e societaria per attività nel mercato libero e vincolato Il servizio del gas	Separazione contabile

CONTINUA

TAV. 1.6 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA GAS IN ALCUNI PAESI EUROPEI

	DIRETTIVA	REGNO UNITO	GERMANIA	SPAGNA	BELGIO
<b>Obblighi di servizio pubblico</b>	Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre obblighi di servizio pubblico	Obblighi sociali e di servizio pubblico nelle licenze di autorizzazione	Non previsti	è considerato attività di interesse generale. Obbligo di riserva (35 gg consumo/fornitura) per fornitori e clienti idonei	Obblighi relativi alla qualità, la sicurezza e la garanzia di riserva
<b>Regolazione dei conflitti</b>	Gli Stati membri designano le autorità indipendenti	Autorità di regolazione unica per il settore elettrico e del gas dal gennaio 1999: Ofgem	Autorità antitrust (Kartellamt)	Commission Nacional de l'Energia (CNE) competente per idrocarburi, gas ed elettricità	Commision de régulation de l'électricité e du gaz
<b>Reciprocità</b>	Possibilità di ricorso alla Commissione		Diritto di accesso negato in caso di mancata reciprocità	Diritto di accesso negato in caso di mancata reciprocità	Diritto di accesso negato in caso di mancata reciprocità

TAV. 1.8 PROGETTI DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA GAS IN DISCUSSIONE ALCUNI PAESI EUROPEI

	AUSTRIA	DANIMARCA	FINLANDIA	OLANDA	FRANCIA
<b>Progetto di legge di recepimento</b>	Progetto di legge presentato nel marzo 2000 in fase di revisione dopo una prima consultazione parlamentare	Progetto di legge (29 marzo 2000) in discussione. Entrata in vigore prevista 1 luglio 2000	Progetto di legge approvato il 3 maggio 2000	Progetto di legge approvato dal Consiglio dei ministri e dalla Camera nel marzo 1999 in discussione al Parlamento. Prevista entrata in vigore nell'agosto 2000.	Disegno di legge 17 maggio 2000
<b>Grado di apertura del mercato e soglie di idoneità</b>	Fino all'ottobre 2002 produttori elettrici e consumatori finali > 25Mmc dopo quella data apertura totale subito: 50% dopo ottobre 2002: 100%	Proposta di 'tetti' all'apertura del mercato 2000: 30% 2008: 48% Soglia di idoneità unica attorno ai 35 Mmc, inclusa cogenerazione	2000: 90%	2000: 45% (10Mmc) 2002: 60% (1 Mmc) 2004: 100% (soglie per la cogenerazione)	20% all'apertura Idoneità: soglie in linea con quelle previste dalla Direttiva oltre ai distributori (che superino le soglie stesse)
<b>Accesso alla rete</b>	Accesso regolato con obbligo di pubblicazione delle condizioni generali di accesso e la struttura dei prezzi	Accesso regolato per la rete di distribuzione e negoziato per la rete di trasmissione con obbligo di pubblicazione delle principali condizioni commerciali	Accesso regolato con obbligo di pubblicazione delle tariffe di accesso	Accesso negoziato alla rete di trasmissione e negoziato alla rete di distribuzione; tariffe proposte dagli operatori e controllate dall'Autorità. Obbligo di pubblicazione delle condizioni di accesso e delle tariffe.	Accesso regolato sulla base di tariffe pubblicate; accesso negoziato in casi speciali.
<b>Separazione delle attività</b>	Separazione contabile	Separazione contabile	Separazione contabile	Separazione contabile per le imprese integrate verticalmente. Separazione societaria fra distribuzione e vendita.	Separazione contabile
<b>Obblighi di servizio pubblico</b>	Obbligo di connessione dei clienti e di forniture in caso di negazione di accesso alla rete	Obblighi di servizio pubblico relativi ad attività di R&S, stoccaggi, sicurezza degli approvvigionamenti, sicurezza e bilanciamento della rete	Obbligo di fornitura ai clienti connessi alla rete	Obblighi di servizio previsti per clienti con bassi consumi l'estrazione da giacimenti di piccole dimensioni, risparmio energetico e sviluppo sostenibile	Il servizio del gas è servizio pubblico relativamente ai prezzi (tariffe uniformi per i clienti vincolati), obblighi per la garanzia di fornitura, gli stoccaggi, le interconnessioni
<b>Regolazione dei conflitti</b>	Ministero degli affari economici sino al 2002; è prevista la creazione di un regolatore indipendente	Regolatore del settore energetico autonomo in collaborazione con l'autorità antitrust	Prevista la trasformazione dell'Autorità di regolazione del settore elettrico in Autorità di regolazione del settore energetico	Il regolatore elettrico si trasforma in regolatore energetico	Prevista la creazione di una Commissione di regolazione per energia elettrica e gas
<b>Reciprocità</b>				Clausola di reciprocità e particolari condizioni in materia di sicurezza.	